

R.G. 81730/13
 DECRETO (SENTENZA)
 N. 9227/15

IL TRIBUNALE DI MILANO

Seconda Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dr. Caterina Macchi

presidente

dr. Francesca Maria Mammone

giudice rel.

dr. Irene Lupo

giudice

nella causa civile di opposizione allo stato passivo iscritta al n.81730/2013 R.G., letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

N. CRON.
- 4 AGO. 2015
N. REP.

hanno proposto tempestiva opposizione allo stato passivo del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, chiedendo di partecipare alla liquidazione del Fondo nella misura già oggetto dell'istanza di ammissione in data 25 giugno 2013, integralmente respinta dagli organi della liquidazione.

Per una migliore comprensione del thema decidendum, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione della "storia" del Fondo opposto, fino al momento della sua liquidazione e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 dell'avviso di deposito dello stato passivo oggetto dell'impugnazione, così come resa possibile dalla lettura degli atti difensivi e dei documenti prodotti.

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana fu eretto come ente morale con R.D. n. 1201 dell'11 agosto 1921 e ad esso, fin dal momento della loro assunzione, sono stati iscritti tutti gli opposenti.

Fino al 1954 l'ente operò in sostituzione di un regime di previdenza obbligatoria; successivamente, assunse una funzione di previdenza complementare, obbligatoria per tutti i dipendenti della Banca Commerciale.

Inizialmente, questa funzione fu perseguita attraverso un sistema a "prestazione definita", che assicurava agli iscritti, al raggiungimento di determinati requisiti di età ed anzianità, una prestazione predeterminata (i contributi da versare variavano perciò in funzione dell'obiettivo da raggiungere).

Il d.lgs. 21 aprile 1993 n.124 escluse per tutti i lavoratori assunti dopo il 28 aprile di quell'anno la possibilità di partecipare a sistemi di previdenza complementare a "prestazione definita", con la conseguenza che non fu più possibile destinare al trattamento pensionistico del personale assunto prima del 28 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti) i contributi versati dai nuovi assunti.

Ciò contribuì a porre il Fondo in una situazione di tensione finanziaria e, anche a causa di un incremento dei pensionamenti anticipati, che nel 1996 furono il quadruplo della media dei quattro

anni precedenti (cfr. circolare accompagnatoria del bilancio al 31/12/1996, doc. 1 di parte opposta), si rese necessaria una profonda revisione del suo meccanismo di funzionamento.

Verso la fine del 1997 il Fondo, la Banca e le maggiori rappresentanze sindacali, costituiti in un'apposita commissione, avviarono le trattative finalizzate alla riforma del Fondo.

Con delibera del consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1999, al fine di fronteggiare la situazione di squilibrio tecnico-attuariale -determinata dalla gestione in proprio del rischio demografico finanziario relativo ad una popolazione a gruppo chiuso ed in estinzione, tale da comportare il rischio futuro, comunque latente, dell'insolvenza dell'ente-, fu disposta la rideterminazione, con diminuzione del 25,7%, dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette maturate dal primo gennaio 1998, imponendo ai vecchi iscritti al Fondo un sacrificio economico conseguente alle modalità di determinazione della posizione individuale di ciascuno.

Con il verbale d'accordo del 16 dicembre 1999, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla Banca fu infine attuata una profonda riforma del Fondo, con il passaggio da un sistema a prestazione predefinita ad un sistema a "contribuzione definita" e capitalizzazione individuale, connotato dalla destinazione dei contributi versati da ciascun lavoratore alla costituzione di un conto individuale da utilizzare per il suo futuro trattamento pensionistico, nel quale le prestazioni non sarebbero state più predefinite, ma dipendenti dalle contribuzioni e dal loro rendimento. Nello stesso contesto, fu nuovamente ed ulteriormente ridimensionato, in misura del 29,542%, il coefficiente di calcolo delle pensioni dirette e l'iscrizione al Fondo non fu più obbligatoria, ma -per i dipendenti iscritti prima del 28 aprile 1993 ed ancora in servizio all'1/1/2000- rimessa alla loro libera scelta. In particolare, fu previsto che i "vecchi iscritti" ancora in servizio potessero scegliere tra il mantenere o meno l'iscrizione: nel primo caso, sarebbe stato costituito per ciascun dipendente un conto individuale, con accredito iniziale di una quota del patrimonio del Fondo al 31 dicembre 1997 -c.d. zainetto- destinato ad incrementarsi con le successive contribuzioni e la quota parte dei rendimenti annuali del patrimonio dell'ente (cfr. art.22 dello statuto), mentre, nel secondo caso, si sarebbe subito proceduto alla liquidazione dello "zainetto".

Tali previsioni furono consacrate nel nuovo Statuto, approvato da COVIP il 20 dicembre 2000, che introdusse la possibilità per i pensionati di conseguire la prestazione previdenziale in forma di rendita, di capitale o mista, in quest'ultima ipotesi con capitale massimo erogato non superiore al 50%.

Il sacrificio che venne ad essere così ad essere imposto ai "vecchi iscritti", derivante, in primo luogo, dal "*riproporzionamento subito nella determinazione del proprio capitale iniziale*" (cfr. nota illustrativa del verbale di accordo del 16/12/1999), era bilanciato, nello statuto, da meccanismi di compensazione; in particolare, fu previsto che le plusvalenze che fossero state realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo a partire dall'anno 2000, rispetto alla sua

consistenza all'ultima data di valorizzazione, sarebbero state attribuite ai dipendenti iscritti al Fondo pensioni prima del 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1 gennaio 2000 (oltre che ai c.d. differiti), così da rendere possibile il recupero degli effetti negativi della delibera di riduzione dei coefficienti di ricalcolo della pensione attraverso le plusvalenze nel comparto immobiliare.

E, in effetti, nei bilanci relativi agli anni 2000 - 2004 le plusvalenze realizzate grazie alla dismissione di alcuni immobili risultano iscritte in una "riserva speciale ex art.27 dello statuto" destinata a confluire nei conti individuali dei "vecchi iscritti", così come definiti nel "glossario" formante parte integrante dei bilanci (cfr. doc. nn.10, 11, 12 e 13 di parte opposta).

Le misure adottate, per varie ragioni, si rivelarono insufficienti a realizzare una situazione di equilibrio.

Nel dicembre 2004 le c.d. fonti istitutive (qui intendendosi come tali, per evitare future incomprensioni, la Banca e le organizzazioni sindacali, apparendo al tribunale opportuno far proprie le espressioni in precedenza utilizzate tanto negli atti preparatori e negoziali qui in esame, tanto nelle decisioni dell'autorità giudiziaria) concordarono sulla necessità di avviare il processo di liquidazione dell'ente e che si procedesse a realizzare la vendita di tutto il patrimonio immobiliare ripartendo il conseguente ricavo netto tra gli "aventi titolo" e così dando corso alla liquidazione delle posizioni dei pensionati ed all'accredito presso altro Fondo della posizione degli attivi. Con l'accordo del 10 dicembre 2004 furono soppressi la possibilità di ottenere anticipazioni e l'istituto delle pensioni di reversibilità e, per quanto qui interessa, fu stabilita la sospensione di ogni ulteriore esborso -a partire dall'1/1/2005- a favore di creditori di "zainetti" (che fino a quel momento non avevano percepito alcunché), la sospensione di ogni forma di erogazione a favore dei pensionati e l'attribuzione, in luogo delle pensioni, di acconti sulla liquidazione della loro posizione.

Il consiglio d'amministrazione dell'ente deliberò in conformità e tra la seconda metà del 2005 e l'inizio del 2006 l'intero patrimonio immobiliare fu liquidato; il ricavato fu di €1.106 mln e la plusvalenza realizzata di €536,2 mln. Detto valore fu recepito nel bilancio al 31/12/2005.

Con delibera del consiglio d'amministrazione del Fondo del 13 giugno 2006 fu perciò stabilito di disporre l'avvio dell'estinzione del Fondo, con *"ripartizione delle successive disponibilità patrimoniali proporzionalmente suddivise tra iscritti attivi e pensionati, in ragione dell'ammontare complessivo di zainetti e riserve"* (cfr. doc. 20 di parte opposta).

Il 21 novembre 2006 il consiglio di amministrazione, dato atto che si era provveduto alla vendita degli immobili e all'erogazione di acconti ai pensionati ed agli attivi, *"così da accelerare di fatto la liquidazione integrale dell'attivo netto ..."* (cfr. doc. 18 di parte opposta), deliberò l'estinzione del Fondo *"per l'impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo e per la compiuta realizzazione dello scopo derivante dalla trasformazione"*, disponendo che fosse richiesto al presidente del tribunale, e per quanto di competenza alla COVIP, la nomina dei liquidatori, affinché nel rispetto dei criteri di

parità e proporzionalità provvedessero alla liquidazione del residuo patrimonio.

Il 14 dicembre 2006 venne proposta istanza al prefetto per l'estinzione, dichiarata il 20 dicembre 2006; il provvedimento fu comunicato al presidente del tribunale per l'avvio della procedura di liquidazione; il presidente, preso atto che si trattava di procedura di liquidazione ai sensi degli art. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., nominò i liquidatori.

Il successivo 24 febbraio 2009 i liquidatori depositarono il piano di riparto secondo le modalità prescritte dall'art.213 leg. fall..

Il tribunale di Milano, dinanzi al quale detto piano di riparto fu impugnato, ne dichiarò la nullità e le pronunce furono confermate dalla corte d'appello e dalla corte di cassazione.

In particolare, il giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi sull'individuazione delle norme applicabili alla liquidazione dell'ente ed alla distribuzione del suo residuo patrimonio agli aventi diritto, osservava che poiché *"giusta la già ricordata previsione dell'art. 30 c.c., la liquidazione deve avvenire secondo le norme di attuazione del codice (artt. 11 e ss disp. att. c.c.), è necessario stabilire di quale, fra le uniche due forme di liquidazione ivi previste, debba farsi applicazione nel caso concreto. L'esigenza del rispetto della concorsualità, che, seppure in presenza di diversi presupposti (incapienza dell'attivo), è sottesa alla liquidazione generale, sussiste, per le ragioni testé indicate, anche nel caso di specie, stante, appunto, la necessità di addiventare dall'accertamento delle somme dovute per ripartizione delle eccedenze ai singoli partecipanti seguendo un criterio unitario; al contempo le modalità operative previste per la liquidazione generale garantiscono anche la tutela dei crediti, contemplando le richiamate norme della legge fallimentare la possibilità di farli valere giudizialmente laddove non riconosciuti. Deve pertanto convenirsi che alla fattispecie all'esame va applicata la disciplina dettata per la liquidazione generale, ancorché non si versi in ipotesi di incapienza dell'attivo: il che conseguentemente comporta l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 14 disp. att. c.c., comma 1, concernente l'avviso dei liquidatori dell'inizio della liquidazione generale per l'accertata - ma nella specie niènt'affatto provata - insufficienza del patrimonio. Resta allora da stabilire se debbano essere applicate soltanto le disposizioni della L.Fall., art. 213, (come sostenuto dal Fondo) ovvero anche le altre, come ritenuto dalla Corte territoriale. L'esigenza, espressamente enunciata in sentenza ed effettivamente sussistente, di garantire il diritto di difesa degli interessati, che non hanno potuto tutelare i loro diritti nell'ambito delle azioni individuali in precedenza esperite conduce a ritenere che debbano essere osservate anche le disposizioni della legge fallimentare peculiarmente poste a tutela dei crediti concorrenti, con particolare riferimento dunque agli artt. 207 e 209"* (cfr., ex plurimis, Cass. n.4540/2013).

Conseguentemente, i liquidatori, provvedevano a formare lo stato passivo del Fondo, depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 7 novembre 2013 ed a darne notizia agli interessati sia

mediante lettera raccomandata trasmessa a mezzo PEC sia mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

In questo contesto si colloca l'odierna iniziativa degli opposenti che hanno visto respingere le loro istanze per ragioni solo in parte comuni e che hanno proposto opposizione allo stato passivo.

Per ragioni di chiarezza espositiva, la loro posizione sarà affrontata raggruppandoli in base alla categoria di appartenenza -anticipati, non aderenti etc., come meglio ci si appresta a dire- ma non prima di avere trattato e chiarito alcune problematiche comuni.

Innanzitutto, sebbene nessuna contestazione sia stata sollevata sul punto, è bene chiarire quale sia la disciplina applicabile al presente giudizio e cioè se le norme della legge fallimentare richiamate dall'art.16 disp.att. c.c. ed applicabili alla fattispecie siano quelle vigenti all'epoca in cui si è aperta la liquidazione o quelle vigenti alla data di predisposizione e deposito dello stato passivo.

Infatti, l'estinzione del Fondo è stata dichiarata il 20 dicembre 2006, vigente l'art.209 leg.fall. nella sua precedente formulazione; alla data della formazione dello stato passivo erano invece in vigore le modifiche apportate agli artt. 98 e 99 leg.fall. dal d.lgs. n. 169 del 2007.

Ritiene il collegio, poiché è pacifico che si verte in tema di liquidazione volontaria dell'ente, nient'affatto insolvente, che il rinvio operato dal codice civile e ritenuto dal giudice di legittimità non concerna l'intera fase della liquidazione del fondo, ma disciplini unicamente il procedimento di accertamento delle passività. Ne deriva che le norme applicabili sono necessariamente quelle vigenti al momento in cui i commissari liquidatori hanno avviato le operazioni volte alla redazione dello "stato passivo" oggetto di contestazione; dunque, gli artt.207 e 209 leg.fall. nel testo vigente dal primo gennaio 2008.

Sempre in via preliminare, in applicazione dell'art.99 leg.fall. va affermata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dal Fondo alla memoria conclusoria depositata il 19 marzo 2015, trattandosi di produzione tardiva ed irrituale, in alcun modo giustificata dal tenore delle difese avversarie, atteso che nessuna istanza istruttoria è stata avanzata dalla difesa dell'ente all'udienza del 3 marzo 2015, sede deputata a svolgere eventuali istanze istruttorie rese necessarie dal contenuto della memoria depositata dagli opposenti il 16/2/2015.

Va inoltre evidenziato che gli odierni opposenti non hanno in alcun modo contestato la legittimità della riforma del Fondo, sulla quale del resto si è autorevolmente pronunciata anche la corte di cassazione che, proprio con riferimento alla riforma del Fondo Pensione per il Personale della Banca Commerciale Italiana, ha avuto modo di affermare che *"la norma recata dal comma 7 dell'art. 18 del d.lgs. n. 124 del 1993 - secondo cui la "presenza di squilibri finanziari" consente la rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento delle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 - fa riferimento sia all'ipotesi principale dello "squilibrio interno", determinato dal meccanismo originario di*

alimentazione finanziaria e di erogazione dei trattamenti pensionistici, in relazione al mantenimento per i soggetti già iscritti delle più favorevoli regole preesistenti, sia allo "squilibrio esterno", che consegua a qualsiasi altra ragione che renda più gravosa la gestione del fondo, dovendosi inoltre escludere (alla luce del "favor" che il legislatore ha inteso attribuire alla sopravvivenza, fin dove possibile, dei fondi preesistenti) che l'intervento di rinegoziazione si giustifichi soltanto in base ad uno squilibrio finanziario già verificato, nel senso di una consumazione delle riserve patrimoniali, dovendosi invece reputare sufficiente uno squilibrio prevedibile, per l'impossibilità di perpetuare, nel nuovo assetto, l'operatività delle regole in precedenza fissate, al quale può porsi rimedio proprio tramite lo strumento apprestato dal citato comma 7 dell'art. 18 d.lgs. n. 124 del 1993. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la sussistenza del presupposto della "presenza dello squilibrio finanziario" per la rinegoziazione delle regole del fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana in riferimento alle sue "mutate situazioni patrimoniali" in considerazioni del dato strutturale del "minor subentro di nuovi lavoratori contribuenti, rispetto agli uscenti aventi diritto")" (cfr. Cass. lav. n.21234/2007).

E' invece ininfluyente, rispetto a tutti gli opposenti, il fatto che -come affermato solo nella memoria di replica depositata in data 16/2/2015- essi non avrebbero avuto tempestiva notizia dell'avvio della liquidazione e perciò non avrebbero potuto contestarla, giacché non vi è dubbio che la circostanza fosse loro nota al momento del deposito del ricorso in opposizione, che tuttavia non contiene alcun riferimento alla relativa problematica.

Il nodo centrale della presente controversia è quello, dunque, dell'applicabilità o meno alla fase della liquidazione del Fondo della disciplina dettata dall'art.27 dello Statuto per l'ipotesi del verificarsi di plusvalenze legate alla dismissione del patrimonio immobiliare e del diritto degli opposenti di beneficiare di tali plusvalenze.

La clausola recita testualmente : "le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai "differiti" di cui all'art. 45 sino a concorrenza del valore del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali (se in attività di servizio o <differiti>) o mediante rivalutazione della prestazione (nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione). Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti di calcolo delle pensioni dirette, di cui all'art. 23 del previgente statuto del Fondo,

adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999».

La tesi dell'opposta, che ha portato alla reiezione delle domande proposte dagli oppositori, è che tale norma non si applichi alla fase della liquidazione del fondo e che essa fosse stata pensata per "regolare il funzionamento del fondo", argomento, questo, che è già stato condiviso dal tribunale e dalla corte d'appello di Roma. Il riferimento testuale alle *plusvalenze*, all'esistenza di "*conti individuali*" e di "*pensioni*" in corso di erogazioni rinvierebbe, infatti, al "normale esercizio" dell'attività del Fondo e cioè alla "sua fisiologia" e non certo ad una fase finalizzata alla "cessazione di un Fondo il cui funzionamento era già cessato", come confermato anche dalla collocazione della norma, inserita nel titolo relativo alla contabilità e gestione delle risorse e non alla disciplina della liquidazione e dell'estinzione del fondo (cfr. Trib. Roma, 24 novembre 2008 e Corte d'Appello Roma, 16 novembre 2010, n. 8485, prodotti dalla difesa di parte opposta come doc. nn. 42 e 50).

La norma sarebbe stata interpretata in questo senso, nel corso degli anni, anche dagli organi di gestione e controllo del Fondo, da Banca Commerciale e dalle Organizzazioni Sindacali, tant'è che con l'accordo del 10 aprile 2004, quando si decise di avviare il processo di liquidazione del patrimonio immobiliare del fondo, si soppressero alcune prestazioni e si sospese, come si è detto, l'operatività di una serie di prestazioni previdenziali previste dallo stesso Statuto -compresa l'erogazione delle rendite ed ogni ulteriore esborso in favore degli iscritti creditori di "zainetti"- e si stabilì che "*il ricavo netto delle vendite andrà ripartito tra tutti gli aventi titolo, nel rispetto dei diritti derivanti dalla separazione*", più precisamente dando corso "*alla liquidazione dei pensionati ... nonché all'accredito sulle posizioni individuali...*". In quell'occasione, dunque, secondo l'opposta, nella comune consapevolezza che lo scopo previdenziale non avrebbe più potuto essere raggiunto, si decise il superamento della gestione corrente e la destinazione non più di "plusvalenze", ma dell'intero ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare, ai soli partecipanti alla c.d. gestione "vecchi iscritti". Tali i pensionati ed i c.d. attivi, cioè quanti, a quella data (dicembre 2004) ed iscritti prima del 28 aprile 1993, erano ancora in servizio.

Coerentemente con tale decisione, il collegio sindacale, nella relazione sul bilancio al 31 dicembre 2004, approvato il 2 agosto 2005, scrisse che "*a far data dal 1 gennaio 2005 stante la situazione di liquidazione del patrimonio complessivo dell'ente, risultano superate le disposizioni previste negli art. 25 e 27 dello Statuto e l'intero realizzo del patrimonio immobiliare sarà imputato in proporzione tra tutti i partecipanti (attivi e pensionati) alla gestione vecchi iscritti*" (sulla definizione di tale gestione, si veda il glossario costituente parte integrante dei bilanci: a titolo d'esempio, doc. 11 di parte opposta, pag.41), senza che il bilancio in questione sia mai stato impugnato o contestato da alcuno.

Tant'è che, nel bilancio al 31/12/2005, non vi era più traccia di "plusvalenze", essendo il valore del patrimonio immobiliare indicato nel prezzo conseguito dalla vendita e che in quello relativo al 2006

l'importo registrato come ricavato della liquidazione corrispondeva all'ultima valorizzazione del patrimonio quale indicata nel bilancio dell'anno precedente.

Detta ricostruzione è contestata dagli opposenti, secondo i quali, poiché la liquidazione non si è ancora conclusa, lo Statuto è tuttora vigente e disciplina anche tale fase; inoltre, l'accordo del 10 aprile 2004 non avrebbe in alcun modo abrogato l'art. 27, sicché la pretesa dei liquidatori di ripartire con criteri diversi il patrimonio del Fondo contrasterebbe, tra l'altro, con il vincolo di destinazione impresso a tale patrimonio dall'art. 2117 c.c. e con il principio di intangibilità dei trattamenti pensionistici, comprese le aspettative.

Di certo, poi, secondo gli opposenti, dovrebbe escludersi un qualche potere di introdurre modificazioni alla disciplina statutaria dell'ente da parte del collegio sindacale, né vi sarebbe mai stata quiescenza da parte loro e delle Organizzazioni Sindacali rispetto ai criteri di liquidazione adottati. Parte degli opposenti, al contrario, avrebbero inutilmente chiesto la trasmissione delle delibere inerenti l'avvio della liquidazione proprio al fine di contestarle, mentre con un comunicato del 9 luglio 2013 le Organizzazioni Sindacali avrebbero evidenziato di non aver mai avuto intenzione di "caducare la norma nell'eventuale caso di scioglimento del Fondo" (cf. doc. 3 di parte opponente).

MOTIVAZIONI

Ritiene il tribunale che, diversamente con quanto sostenuto dagli opposenti, l'effetto dell'accordo del 10 dicembre 2004, intervenuto tra Banca Intesa s.p.a. e le organizzazioni sindacali, nella loro qualità di "fonti istitutive del Fondo Pensioni", sia stato quello di abrogare, pur implicitamente, l'art.27 dello statuto, in quanto norma in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del Fondo non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art.27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività.

Ciò è detto in modo esplicito in più parti dell'accordo.

Vi si legge, infatti, una premessa di carattere generale avente ad oggetto la maturata consapevolezza da parte delle "fonti istitutive" e della commissione tecnica dalle stesse istituite, della necessità di adottare idonee misure atte a contenere la situazione di squilibrio delle riserve matematiche del Fondo e dell'inevitabilità della sua estinzione, con "la confluenza di tutti i Partecipanti in attività di servizio, iscritti ...prima del 28 aprile 1993 e successivamente a detta data, in altro fondo negoziale ...e con la liquidazione delle posizioni dei Partecipanti pensionati". Seguono l'affermazione secondo la quale è imprescindibile che si "disponga di una situazione di complete liquidità del patrimonio di pertinenza della gestione <vecchi iscritti>" e che tale patrimonio "risulta tuttora costituito esclusivamente da beni immobili indivisi tra le due famiglie di beneficiari"; inoltre, che "non procedere alla liquidazione ... pregiudicherebbe la possibilità di rispettare i diritti correlati

alle relative prestazioni degli iscritti al Fondo prima del 28 aprile 1993, siano essi pensionati con riferimento alle rendite erogate dal Fondo stesso, siano essi personale in servizio..."

Su tali basi, si legge ancora nel documento siglato il 10 dicembre 2000 che le parti convengono: il trasferimento delle posizioni individuali dei lavoratori in servizio ad altri fondi pensione, con attribuzione a tali fondi delle posizioni previdenziali individuali nei tempi tecnici più brevi, "in relazione alla provvista di liquidità che si renderà disponibile dalla progressiva liquidazione del patrimonio immobiliare"; l'avvio delle procedure volte alla liquidazione del patrimonio immobiliare, finalizzata alla ripartizione del ricavato netto agli aventi diritto; la "liquidazione dei pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31 dicembre 2003 ... nonché all'accredito sulle posizioni individuali dei dipendenti in essere" presso gli altri fondi pensione, "concludendosi così il processo di liquidazione"; la soppressione delle pensioni di reversibilità e della possibilità di erogare anticipazioni e la sospensione tanto del pagamento delle pensioni (bensì di acconti sulla liquidazione delle singole posizioni) tanto di qualsivoglia esborso a favore degli iscritti, creditori di zainetti, "al fine di salvaguardare comunque i diritti di pensionati (titolari di rendite periodiche) e i diritti di (vecchi) iscritti (creditori di zainetti)".

Il tenore letterale dell'accordo è chiarissimo nel senso di voler destinare il ricavato della liquidazione del patrimonio del Fondo non più ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000 e, in seconda battuta, a tutti i lavoratori interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti di calcolo delle pensioni dirette, bensì, come si è detto, alle sole due categorie più volte espressamente nominate e ciò attesa l'evidente incompatibilità tra il disposto dell'art. 27 e quanto stabilito dall'accordo in esame, proprio ed in primo luogo con riferimento ai suoi destinatari.

Tale contenuto si spiega, del resto, ove si tenga conto del contesto storico che fa da sfondo alla sua adozione ed ove si consideri la peculiare posizione delle due categorie "beneficarie".

Si è visto, ed il documento negoziale ne dà atto, che nel 2004 vi era tra gli interessati grande preoccupazione per lo squilibrio delle riserve matematiche, causato dal "tendenziale, irreversibile, andamento del rischio demografico", segnalato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione fin dal 2001 ed in ragione del quale, a febbraio 2003, era stata istituita una commissione tecnica composta da esponenti delle organizzazioni sindacali, della banca, dal direttore del fondo e da esponenti dell'Unione Nazionale dei Pensionati della Banca Commerciale. Il timore che traspariva dalla lettura dell'accordo, che, in quel momento, dividevano anche le organizzazioni sindacali, era quello dell'insolvenza del Fondo e, come si è visto, dell'impossibilità di rispettare i diritti dei pensionati e degli attivi.

In tale situazione, si spiega allora anche la disponibilità all'epoca manifestata proprio dalle organizzazioni sindacali a consentire ad una destinazione del patrimonio del Fondo diversa da

alcuna disposizione diretta a disciplinare la liquidazione dell'ente e la ripartizione del suo patrimonio.

Incontroverso è che la materia sia governata dall'autonomia negoziale, essendo sul punto chiarissimo quanto previsto dall'art.3 del d.lgs. n.124/1993.

Sotto il profilo formale, l'accordo del 2004 è fonte di pari rango rispetto all'accordo del 1999; inoltre, l'accordo non necessitava di alcuna espressa adesione da parte dei singoli, giacché, diversamente da quanto accaduto in occasione della riforma del Fondo, non era loro richiesto né era loro possibile, scegliere tra più opzioni alternative; infine, non è contestato che l'organo di vigilanza, la cui espressa approvazione è richiesta, ex art.17 d.lgs. n.124/1993, esclusivamente per l'adozione degli statuti e dei regolamenti dei fondi di previdenza complementare, sia stato coinvolto nelle decisioni inerenti le modalità della liquidazione, come previsto dall'accordo medesimo (si vedano, il punto b delle premesse e la clausola n.7, nonché il documento prodotto dal Fondo come doc.14, pag.6, in cui si dà atto della trasmissione dell'accordo alla CONVIP).

Sotto il profilo sostanziale, gli stessi opposenti qualificano espressamente la situazione generata dall'art.27 dello Statuto come aspettativa (cfr. ricorso in opposizione, pag.20), né potrebbe essere diversamente, trattandosi semplicemente non già del riconoscimento agli iscritti di un diritto soggettivo perfetto sulla dotazione dell'ente, ma della previsione di una possibile, ma niente affatto certa, integrazione del trattamento pensionistico complementare -cui non sono per definizione applicabili i limiti individuati dalla Corte Costituzionale in materia di previdenza pubblica (e che, peraltro, non consistono nel divieto di incidere su diritti ed aspettative individuali, ma nella conformità dell'intervento normativo a canoni di ragionevolezza e razionalità e del principio di uguaglianza - cfr. Corte Cost. n.390/1995 e n.417/1996) - nel caso della realizzazione di plusvalenze; dunque, si tratta di una posizione giuridica che può essere legittimamente incisa dalla contrattazione collettiva anche in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori. Detto in altre parole, l'art. 27 dello Statuto prevede che un segmento dell'obbligazione contributiva -e, esclusivamente in seconda battuta, della prestazione previdenziale- venga a maturare solo se ed in quanto si verifichi in un dato evento, sicché è ovvio che, rispetto a quel segmento, non è configurabile un diritto soggettivo degli iscritti, ma un'aspettativa, delle quali le parti sociali possono certamente disporre.

Né vi è neppure una lesione dell'art.2117 c.c., secondo il quale il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei lavoratori qualora si verifichi la distrazione dell'integrità patrimoniale del fondo di riferimento, giacché, nella vicenda in esame, non vi è stata una distrazione del patrimonio dalla funzione previdenziale, bensì una modificazione, legittima e -per quanto detto in precedenza- ragionevole dei criteri di distribuzione.

Quanto esposto è sufficiente a far ritenere l'infondatezza della pretesa di tutti gli opposenti che

aderirono alla riforma del Fondo, giacché tutte le loro pretese poggiano, sia pure con declinazioni diverse, sulla pretesa, perdurante vigenza dell'art.27, apparendo perciò superfluo interrogarsi sull'equità o meno delle conseguenze di un eventuale accoglimento dell'opposizione o sugli effetti pratici delle modalità di contabilizzazione delle plusvalenze e di calcolo delle rendite e dei c.d. "zainetti".

Tuttavia, non pare superfluo evidenziare che anche ove si ipotizzasse tuttora applicabile l'art.27 dello Statuto, l'opposizione non potrebbe essere accolta.

Ciò si dice, innanzitutto, per *per il quale il Fondo non ha riproposto l'eccezione di prescrizione, peraltro del tutto genericamente formulata, che appartiene alla categoria convenzionalmente definita dei "non aderenti": tali coloro i quali non aderirono alla riforma del 1999 ed ottennero la liquidazione immediata dello "zainetto".*

L'accordo del 16 dicembre 1999 dava atto, infatti, che la Banca aveva comunicato a tutte le Organizzazioni Sindacali il recesso (con decorrenza 31/12/1999) dagli accordi che costituivano la fonte del precedente regime e che il nuovo accordo sarebbe stato sottoposto all'adesione individuale di tutti i vecchi iscritti. La mancata adesione avrebbe determinato la cessazione dell'iscrizione al Fondo (cfr. art. 46 dello Statuto).

Non è contestato che il Peirano non abbia aderito al "nuovo" Fondo ed abbia chiesto ed ottenuto, sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1999, la liquidazione del suo "zainetto".

Egli dunque non può pretendere l'applicazione di una norma dettata a disciplina del "nuovo" ente, al quale egli non è mai stato iscritto.

Sul punto, convince quanto già ritenuto dal tribunale di Roma nella sentenza citata da parte opposta e cioè che *"la circostanza che gli stessi (cioè i non aderenti) non avessero aderito alla riforma del predetto Fondo dal regime "a prestazione definita" a quello a "contribuzione definita a capitalizzazione individuale (deliberata con il già citato accordo aziendale del 16.12.1999), ed avessero pertanto chiesto ed ottenuto la cessazione della loro iscrizione al Fondo e la liquidazione della somma corrispondente alla propria posizione individuale (cd. zainetto), impedisce oggi logicamente agli stessi di dolersi in questa sede sia di non aver partecipato alla spartizione del patrimonio del Fondo residuo nella sua liquidazione, sia di aver subito danni a causa della liquidazione del Fondo e del preteso difetto di informazione circa i criteri di utilizzo delle disponibilità dello stesso, trattandosi di circostanze tutte realizzatesi tra il 2005 e l'aprile 2006, ovvero sia molti anni dopo la cessazione dell'iscrizione dei predetti al Fondo stesso"*(cfr. Trib. Roma, sent. n. 14331/2008).

Si tratta, del resto, di conclusione conforme ai principi affermati dal giudice di legittimità con la sentenza n. 21234/2007, ove si legge *"va rilevata così l'evidente contraddizione logica tra le deduzioni di invalidità dell'accordo del dicembre 1999 e la formulazione di pretese che possono*

trovare il loro fondamento solo in tale regolamentazione. (...) Il lavoratore non può dunque pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; infatti le disposizioni dei contratti collettivi (...) operano dall'esterno come fonte eteronoma del regolamento (...) sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 c.c.) che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale (...). Nella specie può dunque farsi riferimento solo all'accordo del 99 che modificando la disciplina dei precedenti accordi di cui è cessata l'efficacia, esclude il diritto alla contribuzione posta a carico della Banca per chi rifiuti l'iscrizione al fondo".

La stessa conclusione si impone, anche se per ragioni diverse, per

In fatto, è pacifico che *[nome]* coinvolta in una procedura di licenziamento per riduzione del personale, fu licenziata il 31/03/2003. La lavoratrice che, a quella data, non aveva ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, chiese ed ottenne la liquidazione della sua prestazione previdenziale in forma di importo capitalizzato (cfr. doc. cumulativamente prodotti dalla difesa opponente come doc. 17 e, in particolare, la richiesta di liquidazione in data 27 marzo 2003 e la comunicazione di liquidazione del 24 giugno 2003). Successivamente, con sentenza del 30 maggio 2005, il tribunale di Perugia dichiarò illegittimo il licenziamento e pertanto fu reintegrata nel proprio posto di lavoro nel mese di giugno 2005. Il 16 maggio 2006 ella chiese al Fondo il ripristino della propria posizione previdenziale, ciò che il Fondo subordinò al versamento dell'intero importo (lordo) già liquidatole. La *[nome]* ritenuta l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'intero capitale riscattato, non accettò di eseguire il rimborso. Con l'avvio della fase di liquidazione e, più esattamente, il 6 novembre 2006, il Fondo le comunicò che non sarebbe più stato possibile dar corso alla richiesta.

Orbene, secondo la ricorrente il diniego opposto alla propria pretesa dal Fondo sarebbe doppiamente illegittimo, giacché, per giurisprudenza costante (cfr. Cass. n.2344/2002), l'importo richiesto a rimborso avrebbe dovuto essere calcolato al netto delle ritenute fiscali e non al lordo ed in quanto, poiché la liquidazione del Fondo non osta al riconoscimento della sua perdurante soggettività giuridica, non vi sarebbe stato alcun motivo tecnico per impedire il suo rientro nel Fondo.

Ne deriverebbe il diritto di avvantaggiarsi, insieme agli altri dipendenti come lei iscritti al Fondo prima del 28.4.1993 ed in servizio alla data del 1.1. 2000, delle plusvalenze realizzate all'esito della dismissione del patrimonio del Fondo secondo il meccanismo previsto dall'art.27.

Appare decisivo, in contrario, il fatto che con la richiesta di liquidazione del proprio "zainetto" e l'accettazione senza riserva dell'importo riscosso, la *[nome]* ha cessato di essere iscritta al Fondo,

tant'è che dopo la reintegrazione ella ha aderito al FAPA (Fondo Pensioni del Gruppo Intesa Sanpaolo), circostanza, questa, riferita dalla difesa di parte opposta e non contestata dall'opponente. E poiché, con la modifica statutaria del 1999/2000 è venuto meno ogni automatismo tra il rapporto di lavoro alle dipendenze della banca e iscrizione al Fondo, né è mai stato previsto il diritto alla reinscrizione, per di più con efficacia retroattiva, deve escludersi che possano trovare accoglimento pretese che hanno quale presupposto la perdurante iscrizione nel Fondo.

Tanto più che, nel caso in esame, fu la dipendente a rifiutare la restituzione dell'importo riscosso richiestale dal Fondo -pur ambiguo nella propria condotta, giacché alla data della richiesta il processo volto all'estinzione dell'ente era già avviato- quale condizione per la reinscrizione, invocando principi giurisprudenziali elaborati in tutt'altra materia e cioè con riferimento ad ipotesi di azioni dirette alla ripetizione di somme indebitamente versate al lavoratore ed all'Erario, in cui vi è titolo per il datore di lavoro -quale sostituto di imposta- di rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso (si veda, in senso conforme, Trib. Milano sent. n.764/2009, ove si legge che *"non sussistono alcun principio o norma che diano diritto a rientrare nel Fondo. D'altra parte, l'opportunità di rientrare offerta dal ricorrente, su sua richiesta (...) non fu neppure colta al volo, dato che l'interessato non fu d'accordo con il Fondo sull'importo chiestogli in restituzione (quello liquidatogli, comprensivo, ovviamente, delle imposte versate al Fisco"* - doc. 44 di parte opposta).

Nello stesso senso, si è già pronunciata, del resto, in fattispecie analoghe la giurisprudenza di merito, persuasivamente affermando che *"l'accertamento giudiziale della invalidità del licenziamento, se comporta una ricostituzione de iure del rapporto, da considerare quindi come mai risolto, non può estendersi al ripristino integrale anche delle obbligazioni che non sono comprese nell'originario contenuto e che non conseguono automaticamente alla vigenza dello stesso, soprattutto quando, come nella fattispecie, e potendo il relativo potere di disposizione esserne svincolato, si sia manifestata la volontà di cessare la iscrizione al Fondo ... se è vero infatti che tale iscrizione ha come presupposto indefettibile il sotteso rapporto lavorativo, è altrettanto vero che la persistenza della stessa è comunque subordinata alla volontà del lavoratore di aderirvi"* (cfr. Trib. Roma, sent.19676/2008 e14331/2008, doc. 42 e 43 di parte opposta).

In situazione analoga alla si trovano

Questi, aderenti al nuovo Statuto dell'ente, alla data della liquidazione del Fondo erano già andati in pensione, conseguendo, per loro scelta, la prestazione previdenziale in forma di capitale.

Non occorre ripetere quanto si è detto in punto inapplicabilità dell'art.27 dello Statuto e conseguente infondatezza delle domande proposte invocando la norma.

A ciò deve aggiungersi che, come si è visto per il rapporto con il Fondo è

definitivamente cessato per gli opposenti al momento del pensionamento e della richiesta liquidazione dei cd. zainetti, con conseguente irrilevanza di tutte le vicende verificatesi nel periodo successivo. Del resto, la percezione in un'unica soluzione del capitale maturato sul loro conto individuale, li ha sottratti ai rischi cui, invece, sono rimasti inevitabilmente esposti i pensionati titolari di rendite e cioè sia al rischio "fisiologico" legato all'aspettativa di sopravvivenza di ognuno, sia ai timori legati alla situazione di disequilibrio in cui il Fondo fin dalla fine degli anni novanta si è venuto a trovare, senza che vi fosse alcuna certezza sugli esiti della dismissione degli immobili. Ciò che spiega anche la diversità delle previsioni che li riguardano (nello stesso senso, si veda Trib. Roma 19676/2008, già citato).

si trovano in una situazione ancora differente.

Essi hanno aderito alla riforma del Fondo e sono (o lo erano all'epoca della liquidazione) ancora in servizio, alle dipendenze di Banca Intesa San Paolo, nel corso del rapporto hanno chiesto ed ottenuto un anticipo sulle spettanze maturate.

In quanto attivi, sono tra i "beneficiari" delle plusvalenze realizzate dal Fondo e destinatari dell'accordo del 2004.

Sostengono tuttavia che l'importo loro dovuto debba essere calcolato non solo sul capitale residuo, al netto delle anticipazioni riscosse, bensì al lordo e dunque tenendone conto.

Parte opposta, al contrario, invoca la circolare del Fondo n. 222 del 5 aprile 2001, che disciplina le modalità di esercizio del diritto previsto dall'art.38 dello Statuto. Detta circolare prevede che *"l'importo liquidato a titolo di anticipazione sarà al netto delle ritenute di legge e che dalla prestazione previdenziale dell'interessato verrà detratto il corrispondente ammontare lordo che verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione"* (cfr. doc. 45).

Il chiarissimo tenore letterale della circolare in esame non lascia margini di dubbio sulla correttezza dei criteri applicati dai liquidatori nel formare lo stato passivo, tanto più che ciascuno degli anticipati all'atto della richiesta di anticipazione ha sottoscritto una dichiarazione con la quale ha espressamente accettato tali condizioni anche nei confronti degli eventuali aventi diritto di cui all'art. 37 c. 3 dello Statuto (cfr. doc. 46 di parte opposta); tale conclusione, peraltro, appare conforme a criteri di equità e ragionevolezza, giacché il "sacrificio" imposto dalla menzionata circolare trova più che adeguata compensazione nell'aver potuto gli opposenti disporre in via anticipata del capitale, investendolo utilmente (in luogo del Fondo) nell'acquisto di immobili destinati a costituire l'abitazione principale propria o dei propri figli.

Resta da esaminare la domanda proposta in via subordinata, in relazione alla quale, in realtà, gli opposenti non hanno spiegato alcun argomento difensivo, neppure in replica alle eccezioni del Fondo, limitandosi semplicemente a "rammentare" al tribunale di non aver "espresso opposizione

alla definizione della loro posizione, in via convenzionale, sulla base di una quantificazione del loro credito che fosse stata operata dal Fondo seguendo i criteri di ripartizione concordata nell'Accordo stipulato in data 12/07/2010 tra UNP e ANPEC" (così nel ricorso in opposizione, pag.31).

La vicenda è quella raccontata dalla parte opposta e ricostruibile attraverso i documenti prodotti.

Il 12 luglio 2010, nel tentativo di porre fine al contenzioso originato dalla messa in liquidazione del Fondo Pensioni e consentire di addivenire più velocemente al riparto, venne siglato un accordo tra due associazioni di partecipanti al Fondo (UNP, Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana, che, per i pensionati ante 1998 aveva condiviso i criteri di riparto fatti propri dai liquidatori e ANPEC, Associazione Nazionale Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana che, invece, aveva contestato detti criteri) volto ad individuare un criterio unitario di riparto diverso da quello adottato dai liquidatori. Secondo tale accordo, le quote destinate ai pensionati ante 1998 sarebbero state ridotte di complessivi 70 milioni di euro rispetto a quanto indicato nel piano di riparto e tale somma sarebbe stata destinata alle altre categorie. Le due associazioni firmatarie comunicavano l'accordo agli organi del Fondo, invitandoli a portarne a conoscenza anche gli altri "partecipanti ed ex partecipanti" al Fondo e ad individuare gli strumenti tecnici più idonei per darvi attuazione (cfr. doc. nn. 27 e 28 di parte opposta). I commissari liquidatori comunicarono dunque ad oltre novemila potenziali interessati il contenuto dell'accordo UNP-ANPEC, sottolineando che, ove l'ipotesi di riparto consacrata nell'accordo avesse ottenuto significative adesioni, tali quindi da ridurre in modo apprezzabile il contenzioso in corso, avrebbe cercato "di darvi attuazione in sede processuale", spettando, comunque, all'autorità giudiziaria investita delle controversie tra il Fondo ed i pensionati, decidere sulla praticabilità o meno della soluzione prospettata (cfr. doc. n.29 di parte opposta). Pervennero solo 476 comunicazioni di dissenso. Il Fondo, quindi, in sede di precisazione delle conclusioni avanti alla corte d'appello di Milano, dinanzi alla quale pendevano i giudizi instaurati all'esito del deposito del primo piano di riparto, prospettò -ove non fosse stata accolta la domanda principale di accertamento della legittimità del piano- l'accoglimento della soluzione contenuta nell'accordo UNP-ANPEC, chiedendo in via subordinata alla corte di considerare le condizioni dell'accordo "*una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria*" e perciò di approvare il piano di riparto con le "*integrazioni apportate dall'applicazione del summenzionato accordo*", con efficacia nei confronti di tutti gli interessati, anche non costituiti in giudizio. Circa 150 dei 1250 soggetti costituiti in giudizio assunsero invece conclusioni contrarie alla soluzione prospettata dall'accordo UNP-ANPEC (cfr. doc. 30 di parte opposta).

La corte d'appello rigettò il ricorso del Fondo, confermando le decisioni assunte da questo tribunale nel novembre del 2009; inoltre, sia pure con un obiter dictum, essendo comunque la questione assorbita nella ritenuta invalidità del piano di riparto depositato per motivi di ordine procedurale escluse l'efficacia erga omnes dell'accordo UNP-ANPEC.

Non è chiaro in questa sede a quale titolo gli oppositori invocano l'applicazione dei criteri convenzionali individuati dalle due associazioni sindacali.

E' certo, infatti, che il Fondo non sia parte dell' accordo, che non ha sottoscritto, né può ritenersi che vi abbia aderito dichiarando la propria disponibilità, in un'ottica deflattiva, a darvi esecuzione, giacché, come si è visto, tale disponibilità venne subordinata al consenso della maggioranza degli altri interessati oltre che alle decisioni prese dall'autorità giudiziale nelle controversie pendenti.

Deve escludersi, inoltre, che a detto accordo possa attribuirsi efficacia erga omnes, non foss'altro in quanto investe le posizioni di diverse categorie di iscritti ed ha effetti riflessi sull'intera comunità dei partecipanti al Fondo, non essendo stata data in questa sede la prova circa il carattere maggioritario della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti e della approvazione della proposta modificativa da parte della stragrande maggioranza delle singole persone interessate.

Ne consegue quindi il rigetto anche della domanda subordinata, senza alcuna necessità di procedere alle attività istruttorie sollecitate dalle parti.

La peculiarità della vicenda e l'assenza di significativi precedenti giurisprudenziali sulla maggior parte delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza di attesa:

- rigetta l'opposizione;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano, il 14 maggio 2015

Il giudice est.

dr. Francesca Mammone

Francesca Mammone

Il presidente

dr. Caterina Macchi

Caterina Macchi

FATTO AVVISO
TELEMATICO
il 4-8-2015
DA *Bobby*

TRIBUNALE DI MILANO
2ª SEZIONE CIVILE
Sentenza Depositata e Pubblicata

OGGI - 4 AGO 2015

CANCELLIERE
CANCELLIERE
Dr. Agostino Barbato

Dr. Agostino Barbato

